

Contratti slegati dall'oggetto sociale

NEGOZI

Per la Corte di cassazione l'organizzazione interna va distinta dall'attività esterna

Angelo Busani

Il contratto stipulato dall'amministratore in nome e per conto della società amministrata, e che sia estraneo all'oggetto sociale, non è affetto da nullità: lo ha deciso la Cassazione con l'ordinanza 31663/2019 relativa a una società che si era resa terza datrice di ipoteca a garanzia di un debito contratto da altra società.

In sostanza, il datore di ipoteca ha addotto l'insussistenza dell'ipoteca a causa della ritenuta nullità del contratto con il quale l'ipoteca era stata concessa, provocata dal fatto che l'oggetto sociale della società conce-

dente non prevedeva la dazione di ipoteca per debiti altrui.

La Cassazione afferma che occorre distinguere il profilo interno organizzativo della vita sociale da quello esterno, cioè dall'attività che la società svolge rivolta al mercato.

Sotto il profilo dell'organizzazione interna, gli organi sociali devono comportarsi legittimamente e quindi non possono adottare decisioni non conformi all'oggetto sociale. Se si intendono compiere attività al di fuori dell'oggetto sociale, occorre che l'assemblea dei soci ne effettui preventivamente la modifica. In mancanza, se l'organo amministrativo assume decisioni contrastanti con l'oggetto sociale, gli amministratori si comportano illegittimamente e, quindi, incorrono in responsabilità verso la società per i danni che la stessa subisce e si rendono passibili di revoca per giusta causa. Quanto,

invece, al profilo dei rapporti esterni e, cioè, quelli che la società intrattiene all'esterno, contrattando con i terzi, il principio è che gli amministratori hanno un potere generale di rappresentanza della società, nel senso che i terzi non possono sentirsi dire che il contratto stipulato è difettoso per il fatto che in capo all'amministratore che contrattava in nome e per conto della società sussisteva una carenza di potere amministrativo.

Vi è un unico limite, superato il quale l'attività negoziale dell'amministratore non impegna la società rappresentata: è il caso che il terzo contraente non solo sappia delle limitazioni ai poteri rappresentativi dell'amministratore societario con cui contrae (ciò che non basterebbe a invalidare l'atto stipulato), ma che anche addirittura «agisca a danno» della società.